

OSSERVATORIO DI DIRITTO CIVILE N. 3/2024

Civil law observatory n. 3/2024

Andrea Giocondi – Andrea Greco¹

Abstract [ITA]: questo numero contiene un massimario delle più importanti sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale depositate nel terzo trimestre 2024. L'Osservatorio riporta anche una nota alla sentenza Cassazione n. 19498/2024, sul tema delle servitù.

Parole chiave: diritto civile – evoluzioni giurisprudenziali – novità normative

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most important rulings of the Supreme Court and the Constitutional Court filed in the third quarter of 2024. The Observatory also reports a note to the judgment Supreme Court ruling no. 16498/2024, on the topic of easements.*

Key words: *civil law – jurisprudential developments – regulatory innovation*

SOMMARIO: 1. Estinzione delle servitù per non uso e (non) idoneità della costituzione in mora ad interrompere il termine di cui all'art. 1073 c.c. – 2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al terzo trimestre 2024. – 3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte costituzionale relative al terzo trimestre 2024. – 4. Le principali novità normative.

1. Estinzione delle servitù per non uso e (non) idoneità della costituzione in mora ad interrompere il termine di cui all'art. 1073 c.c. Nota a Cass. Civ., Sez. II, Sent. 16 luglio 2024, (ud. 16 maggio 2024), n. 19498 – Pres. Orilia – Rel. Varrone.

Le massime:

In tema di validità del mandato conferito da più parti al medesimo difensore, sebbene il conflitto d'interessi possa essere non solo attuale ma anche solo potenziale, tale potenzialità va intesa non come eventualità astratta, bensì in stretta correlazione con il concreto rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione, con la conseguenza che la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro.

¹ In questo numero, il repertorio della giurisprudenza della Corte di cassazione è stata curata dall'Avv. Andrea Giocondi. Il repertorio della giurisprudenza della Consulta e le novità normative così come la nota a Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 16 luglio 2024, (ud. 16 maggio 2024), n. 19498 dall'Avv. Andrea Greco.

Nelle servitù negative nelle quali l'esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, il non uso si identifica nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto successivamente ad un evento che lo abbia violato e tale evento si produce per il solo verificarsi di un fatto che ne ha impedito l'esercizio. L'interruzione del termine ventennale di prescrizione delle servitù prediali stabilito dall'art. 1073 c.c. può essere determinata dal riconoscimento del proprietario del fondo servente oppure dalla proposizione della domanda giudiziale essendo inidonea a tal fine la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali.

L'obbligo nascente da una condanna alla riduzione in pristino di quanto costruito trovando la sua fonte in un titolo di natura giudiziale si prescrive nell'ordinario termine decennale indicato dall'art. 2946 c.c., e ciò tanto nel caso di azione nascente da inadempimento di un'obbligazione *propter rem*, quanto nel caso in cui l'azione derivi da un diritto di servitù reciproca tra condomini connotandosi comunque come diritto personale ad una prestazione di fare nei confronti dell'obbligato inadempiente.

La vicenda giudiziaria: La vicenda processuale può essere così riassunta. Un Comune ed una Fondazione convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo A.A. chiedendo l'accertamento dell'esistenza di una servitù di non edificare costituita sul terreno di proprietà quest'ultimo in favore dei fondi limitrofi di proprietà della Fondazione, la violazione di detta servitù da parte del convenuto, che aveva, invece, costruito sul terreno dal 1968 in avanti un edificio di cinque piani e la sua condanna alla rimessione *in pristino* del terreno mediante la demolizione integrale dell'edificio. Il giudice di primo grado rigettava le domande attoree, accogliendo invece la domanda riconvenzionale di prescrizione della servitù per il decorso del termine ventennale dalla formazione del giudicato sulla domanda di accertamento del diritto reale e della sua violazione, accertamento già avvenuto con la precedente sentenza n. 5435 del 1980 della Corte di Cassazione senza che la Fondazione avesse successivamente interrotto il decorso del predetto termine. La sentenza del Tribunale di Bergamo veniva, quindi, impugnata dalle parti soccombenti e nel relativo giudizio si costituiva l'A.A. chiedendo il rigetto del gravame. La Corte d'Appello di Brescia, esclusa l'esistenza del conflitto di interessi tra la Fondazione ed il Comune avendo entrambe le parti interesse sostanziale ad ottenere l'abbattimento dell'edificio costruito dall'A.A., dichiarava in primo luogo il difetto di legittimazione del Comune, in quanto il titolo azionato nel giudizio era relativo ad una servitù di non edificare e, dunque, ad un diritto reale spettante al solo proprietario del fondo dominante; il Giudice del gravame accoglieva quindi parzialmente l'appello rigettando l'eccezione di prescrizione sollevata da A.A. e dichiarando assorbita la domanda di usucapione del diritto a mantenere il fabbricato nella forma, collocazione e consistenza attuali. Riteneva, infatti, la Corte che l'esistenza di una servitù *non aedificandi* gravante sul terreno di proprietà dell'A.A. in favore dei terreni appartenenti alla Fondazione, nonché la condanna alla rimessione *in pristino* del terreno mediante l'abbattimento dell'edificio ivi costruito abusivamente fosse già stata acclarata con la sentenza della Suprema Corte n. 5435 del 1980 pubblicata il 10 ottobre 1980. A partire da tale data, dunque, la Fondazione aveva maturato un titolo esecutivo opponibile all'A.A. ed idoneo a fondare un'esecuzione per obbligo di fare ottenendo così la demolizione coattiva dell'edificio. Ebbene, la Corte d'Appello riteneva che, una volta conseguita in sede di cognizione una generica condanna alla demolizione di una costruzione, spettasse al giudice dell'esecuzione l'individuazione delle concrete modalità attuative della stessa. L'azione (nuovamente di

cognizione) con la quale la Fondazione aveva inteso ottenere in sede di merito il progetto esecutivo della demolizione – e che aveva portato al giudizio di gravame – era quindi inammissibile attesa la violazione del principio del “*ne bis in idem*” derivante dalla formazione del giudicato esterno; era invece fondato il secondo motivo di impugnazione con il quale si lamentava l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione dell’A.A. per non uso ventennale della servitù *inaedificandi* di cui era titolare la Fondazione. La Fondazione, dopo aver ottenuto il titolo esecutivo nel 1980, aveva infatti notificato nel 1983 un primo atto di precetto all’A.A. e ne aveva quindi notificato un secondo nel 1993. A detta della Corte, dunque, l’atto di precetto era idoneo ad interrompere la prescrizione ancorché con effetti solo istantanei, con la conseguenza che dalla data di notificazione del secondo precetto al momento della notifica della citazione, avvenuta il 25 febbraio 2011, non era ancora decorso il termine ventennale necessario per la prescrizione per non esercizio della servitù. Avverso detta sentenza l’A.A. proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei motivi e resistevano con controricorso e ricorso incidentale la Fondazione e il Comune. Tutte le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza, insistevano nelle rispettive richieste ed il P.G. concludeva per l’accoglimento del ricorso con particolare riferimento al quinto motivo di doglianza con assorbimento del primo e del sesto e rigetto dei restanti e del ricorso incidentale.

I principi di diritto espressi nella pronuncia: Numerosi i principi ribaditi dalla suprema Corte con la sentenza in esame. Da un punto di vista squisitamente processuale, la Corte torna sulla questione della validità del mandato alle liti conferito da più parti al medesimo difensore qualora le stesse siano in posizione di conflitto di interessi. A tal proposito la Corte ribadisce l’orientamento già affermato in passato secondo il quale l’esistenza di un conflitto di interessi, il cui eventuale accertamento come vedremo comporta l’invalidità del secondo mandato conferito, deve essere inteso non come una mera eventualità astratta bensì in concreto ed in stretta correlazione con il rapporto esistente tra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione, con la conseguenza che la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell’altro. Da un punto di vista sostanziale, invece, la Corte pur precisando che l’obbligo nascente da una condanna alla riduzione in pristino di quanto costruito trovando la sua fonte in un titolo di natura giudiziale si prescrive nell’ordinario termine decennale indicato dall’art. 2946 c.c., è tornata ad affermare che in tema di estinzione per prescrizione delle servitù prediali, l’interruzione del termine ventennale stabilito dall’art. 1073 c.c., oltre che dal riconoscimento del proprietario del fondo servente può essere determinata soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale, essendo inidonea, a tal fine, la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali. Coerentemente con queste impostazioni, dunque, la suprema Corte ha ritenuto inidoneo ad interrompere il termine ventennale di prescrizione delle servitù prediali stabilito dall’art. 1073 c.c. la notifica di un atto di precetto rendendosi necessario l’avvio di un’azione giudiziaria alla quale il precetto è esterno.

La giurisprudenza in materia: La questione relativa alla validità del mandato conferito da più parti al medesimo difensore ed alla necessità di assenza di conflitti tra le stesse è stata oggetto negli anni di diverse pronunzie della suprema Corte. Il principio secondo il quale il conflitto deve essere effettivo ed attuale e non solo astratto e potenziale è desumibile, *ex multis*, da Cass., Sez. I, 5 novembre 2007, n. 23056, secondo la quale «se è vero che la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore è valida solo

quando fra le medesime parti non vi sia conflitto di interessi, il quale può essere non solo attuale ma anche virtuale, è altrettanto vero che la potenzialità del conflitto va riconosciuta non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione, in guisa tale che la tutela degli interessi dell'una parte non possa attuarsi compiutamente senza nocimento per l'interesse o gli interessi dell'altra parte. Non è quindi sufficiente la mera eventualità che uno solo degli aspetti della controversia veda contrapposta la posizione processuale delle parti, le quali siano invece sotto tutti gli altri aspetti in consonanza di interessi per l'ottenimento di una medesima favorevole pronuncia». Si segnalano in senso analogo, in anni più recenti, anche Cass., Sez. II, 08 settembre 2017, n. 20950, Cass., Sez. II, Ord. 22 gennaio 2018, n. 1530 e Cass., Sez. III, 18 settembre 2023, n. 26769. L'assunzione di un mandato in posizione di conflitto di interessi comporta per costante giurisprudenza la «inammissibilità di siffatte costituzioni in considerazione dell'impossibilità, da parte del medesimo procuratore e difensore, di svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di soggetti portatori di pretese collidenti; la violazione di tale limite intrinseco allo svolgimento di siffatte attività difensive, investendo il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti, è rilevabile di ufficio e comporta l'invalidità degli atti compiuti» (Cass., Sez. I, Ord., 25 settembre 2018, n. 22772). Particolarmente interessante appaiono essere anche le conclusioni raggiunte da Cass., Sez. II, Ord. 22 gennaio 2018, n. 1530, la quale, ribadendo ancora una volta l'orientamento secondo il quale «la potenzialità del conflitto medesimo va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione», ha statuito sulla peculiare ipotesi nella quale il conflitto tra le diverse parti assistite dal medesimo difensore non sussisteva *ab origine* ma si era venuta a verificare *medio tempore* all'esito di un deposito documentale in grado di appello. In detta ipotesi la Corte ha, quindi, avuto modo di osservare che «se è vero che il principio generale è quello secondo cui, qualora la difesa di due parti, tra loro in conflitto anche solo potenziale di interessi – cioè attuale, ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione, sia stata affidata allo stesso avvocato, la parte che abbia conferito per seconda la procura a quest'ultimo deve ritenersi non costituita in giudizio, perché un difensore non può assumere il patrocinio di due parti che si trovino o possono trovarsi in posizione di contrasto, è altrettanto vero che, almeno fino alla produzione nel corso del secondo grado di giudizio del "Compromesso preliminare di compravendita" del terreno per cui è causa, le posizioni processuali non erano configgenti, con la conseguenza che ben poteva un unico difensore svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di entrambi i soggetti». Parimenti consolidato, anche se occorre osservare spesso poco noto anche agli operatori giuridici, è l'orientamento secondo il quale l'effetto interruttivo della costituzione in mora o della diffida stragiudiziale è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne invece i diritti reali. Principio, questo, che nella giurisprudenza della suprema Corte ha attraversato pressoché invariato i decenni se si considera che già con la sentenza del 10 gennaio 1980 n. 228 si era osservato che all'interruzione dell'usucapione di una servitù non potesse trovare applicazione l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 2943 c.c., la quale prevede l'interruzione della prescrizione in base ad ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. Pochi anni dopo la suprema Corte ribadiva ancora una volta il principio secondo il quale «la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha statuito che l'interruzione del termine prescrizione, previsto dall'art. 1073 c.c., può essere ricondotta soltanto alla proposizione di un'azione giudiziale. Ed infatti l'idoneità dell'atto interruttivo consistente nella costituzione in mora o in una diffida stragiudiziale (per come previsto

dall'art. 2943 c.c., comma 4) è circoscritta – quanto alla sua giuridica efficacia – ai soli diritti di obbligazione e, perciò, non è applicabile ai diritti reali». È del resto indubbia nell'impostazione della suprema Corte l'idea che l'atto di precetto non possa in alcun modo essere assimilato ad una domanda giudiziale. L'atto di precetto, più precisamente, «può essere sottoscritto dal creditore intimante personalmente o da altra persona alla quale egli abbia conferito procura, che ha natura sostanziale, e se il creditore ha conferito procura ad un procuratore legale, anche se iscritto in altro distretto, con riferimento al processo esecutivo specialmente se in calce od a margine dell'atto di precetto tale procura riguarda bensì gli atti del processo da iniziare, avendo in tale ambito natura processuale, ma comprende anche il compimento di quell'atto che è preliminare necessario al processo esecutivo da iniziare, avendo riguardo a tale atto natura sostanziale» (si veda Cass., Sez. III, 01 febbraio 1988, n. 905). Dalla natura sostanziale e non processuale del precetto deriva, quindi, un'equiparazione dello stesso agli atti di diffida stragiudiziale o alle mere costituzioni in mora e in ultima istanza, l'inidoneità dello stesso ad interrompere il decorso dei termini di usucapione nell'ambito dei diritti reali. È, infine, interessante notare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sì necessaria la notifica di una citazione, ma non che questa sia esente da vizi. È stato infatti osservato che «anche in materia di diritti reali, l'effetto interruttivo del termine per usucapire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla *vocatio in ius* (nella specie per difettosa formulazione dell'avvertimento di cui all'art. 163 c.p.c., n. 7) ove l'atto stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l'immediata rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 2» (Cass., Sez. II, Ord. 30 luglio 2021, n. 21929).

La dottrina: Il tema del conflitto di interessi tra le diverse parti assistite evoca ancora una volta la stretta correlazione tra «deontologia e processo ... attestata nel nostro ordinamento dalle disposizioni che richiamano la lealtà e dignità della condotta in sede civile e penale (artt. 88 c.p.c. e 105.4 c.p.p.), o la correttezza delle espressioni (art. 89 c.p.c.) o il contegno delle parti (artt. 116, 118 c.p.c.), oppure condannano la malafede, colpa grave e mancanza di normale prudenza (art. 96 c.p.c.) come abbiamo ricordato. In alcuni casi le disposizioni accomunano formalmente parti e difensore, mentre in altri le prescrizioni riguardano le parti ma i difensori sono coinvolti per le scelte effettuate per le conseguenti responsabilità, come le stesse regole deontologiche in più parti stabiliscono» (R. DANOVI, *Il diritto degli altri*, Milano, 2022, 242). Sotto questo profilo, come emerge peraltro anche dalla giurisprudenza di legittimità esaminata, la regola secondo la quale l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale in situazioni di conflitto di interesse «intende tutelare la fedeltà e lealtà dei rapporti poiché anche sotto il profilo civilistico una prestazione svolta in conflitto di interessi non dà garanzie di una sostanziale ed effettiva difesa quindi equivale a mancanza di assistenza» (R. DANOVI, *Manuale breve di Ordinamento forense e deontologia*, Milano, 2022, 132). Anche la non idoneità di una diffida stragiudiziale ad interrompere i termini di prescrizione concernenti diritti reali è stata nel corso degli anni più volte ribadita in dottrina. Già nel 1970, infatti, sul presupposto che secondo il disposto de «l'articolo 1037, c.c. 1° comma ... la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per vent'anni» si osservava che «la prescrizione della servitù per non uso appare dunque quale specifica applicazione al campo della servitù del generale istituto della prescrizione, di quell'articolo 2934 e seg. c.c., per quanto risultano dettate, ai citati articoli, pure norme non suscettibili di applicazione, per il loro contenuto, ai diritti reali e in particolare alla servitù. Ma per l'interpretazione delle singole norme di quell'articolo 2934 e segg. c.c. riteniamo opportuno rinviare alla *sedes*

materiae della prescrizione, solo rilevando che non sono applicabili ai diritti reali, in particolare alle servitù, gli art. 2940 e 2943, 4° comma. c.c., che sulla norma generale nell'articolo 2935 prevalgono le norme dell'articolo 1073 1° e 5° comma, c.c., specificamente dettate in tema di servitù, che infine la norma contenuta nell'art. 1073 6° comma c.c., secondo cui «la sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri» viene a integrare le norme dettate in generale gli articoli del 2941 e seg. c.c.». (A. BURDESE, voce *Servitù prediali (diritto vigente)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Vol. XVII, Torino, 1970, 161). Il concetto è stato quindi ribadito in tempi più recenti laddove si è stabilito che, con riferimento alle cause di interruzione «va ricordato che il diritto reale, non richiedendo collaborazione di alcuno non può che essere esercitato realmente, e il compimento di atti civili non costituisce uso reale, salvo che non tenda a rimuovere l'ostacolo che lo impedisce: il debitore (*unus ex multis*) della prestazione negativa di fare... non può far nulla che sostituisca l'uso, neppure riconoscere il diritto sicché l'unica causa interruttiva da parte del titolare può essere scorta nell'azione recuperatoria (non anche in un'azione di accertamento in una misura cautelare)» S. PALAZZOLO, voce *Servitù I) Diritto civile*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Vol. XXVIII, 1992, 27. Nel senso di escludere la possibilità di interrompere la prescrizione mediante l'invio di atto di diffida stragiudiziale si veda anche M. COMPORTI, voce *Servitù (dir. priv.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XLII, 1990, 320, il quale osserva che «non sono applicabili ai diritti reali ed in particolare alle servitù gli articoli 2940 e 2943 comma quattro c.c.». A distanza di quasi quarant'anni dalla menzionata voce nel *Novissimo Digesto Italiano*, è quindi nuovamente tornato sul punto il BURDESE, sottolineando ancora una volta come «la prescrizione della servitù per non uso appare dunque essere una specifica applicazione, al campo della servitù, del generale istituto della prescrizione di cui agli articoli 2934 (ove si dice che «ogni diritto si estingue per prescrizione») e seguenti c.c., per quanto risultino dettate, ai citati articoli, pure norme non suscettibili di applicazione, per il loro contenuto, ai diritti reali e in particolare alla servitù stessa. Ma, per l'interpretazione delle singole norme di cui agli artt. 2934 e segg. c.c., ci limitiamo qui a rilevare che non sono applicabili ai diritti reali, e in particolare alla servitù, gli articoli 2940 e 2943, comma 4, c.c., rispettivamente relativi al pagamento del debito prescritto e dalla costituzione in mora del debitore; che sulla norma generale dell'articolo 2935 prevalgono le norme dell'articolo 1073, commi 1 e 5, c.c. specificamente dettate in tema di servitù; che infine la norma contenuta nell'articolo 1073, comma 6, c.c. secondo cui «la sospensione o l'interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietari giova anche agli altri» viene a integrare le norme dettate in generale degli articoli 2941 e segg. c.c.: esulta comunque che la fattispecie estintiva e di cui ci occupiamo è costituita anche dall'assenza di atti interruttivi della prescrizione diversi da quelli consistenti nell'uso della servitù.» (A. BURDESE, *Le servitù prediali. Linee teoriche e questioni pratiche*, Padova, 2007, 165). La questione sin qui trattata è ovviamente particolarmente rilevante laddove si ritenga, come la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria, che l'atto di precetto quale che sia la scelta operata sulla sua natura – sostanziale o processuale – non sia assimilabile ad una domanda giudiziale. Rimandando per l'esame delle diverse teorie sulla natura del precetto a R. VACCARELLA, voce *Precetto (proc. Civ.)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, Vol. XXIII, 1990, 2, si osserva infatti che «non paiono per contro condivisibili le varie teorie che nel tempo hanno optato per l'assimilazione del precetto alla domanda giudiziale, atteso che, come meglio verrà illustrato in seguito, l'omissione del precetto o la sua nullità ove non tempestivamente rilevate con l'opposizione agli atti esecutivi, non producono effetto alcuno sulla procedura esecutiva successivamente instaurata: per esemplificare ovvero il creditore chiede all'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento nonostante la mancata notificazione del precetto, la

notificazione di un precetto generico nella parte dell'attività della determinazione dell'obbligo, e tale omissione non venga rilevata nel termine perentorio di venti giorni dall'esecuzione del pignoramento, il processo espropriativo potrà proseguire nei limiti della pretesa creditoria indicata dal creditore nel primo atto esecutivo e ciò nell'istanza verbale rivolta all'ufficiale giudiziario nel caso di espropriazione mobiliare presso il debitore ovvero nell'atto di pignoramento ipotesi preparazione mobiliare presso il terzo immobiliare.» (A.M. SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, Padova, 2019, 231).

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della suprema Corte di cassazione relative al terzo trimestre 2024.

Cass. Civ., Sez. II, Sent. 1 luglio 2024 (ud. 25 giugno 2024), n. 18004 – Pres. Falaschi – Rel. Scarpa.

Servitù – Modifica – Pattuizione scritta

Ove l'originario esercizio della servitù di passaggio sia divenuto più gravoso, o impedisca di eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti, ai sensi dell'art. 1068 c.c. è valido l'accordo tra le parti che modifica il luogo di esercizio originariamente previsto, purché tale pattuizione sia consacrata in una convenzione scritta *ex art. 1350, n. 4, c.c.* che specifichi tutti gli elementi della servitù, sia in ordine alla individuazione dei due fondi, il servente e il dominante, sia in ordine alla fissazione dell'oggetto della servitù medesima.

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 9 luglio 2024 (ud. 18 aprile 2024), n. 18670 – Pres. Frasca – Rel. Cirillo.

Agricoltura – Diritto di prelazione – Onere della prova

Il soggetto che agisce per il riconoscimento del riscatto agrario è onerato di fornire la prova dell'esistenza, a proprio favore, di tutte le condizioni previste dalla legge, ivi incluse quelle negative. Pertanto, qualora il giudice di merito abbia accertato, in fatto, la sussistenza di detti requisiti tramite giudizio congruamente motivato, privo di vizi logici e fondato su tutto il materiale probatorio a disposizione, detta statuizione non è rivisitabile in sede di legittimità dalla Corte di Cassazione.

Cass. Civ., Sez. III, Ord. 11 luglio 2024 (ud. 15 aprile 2024), n. 19078 – Pres. Travaglino – Rel. Valle.

Cose in custodia – Strade – Responsabilità per danni

Ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A. Su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come *abnorme*, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c., salva l'ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza dell'insidia.

Cass. Civ., Sez. II, Ord. 12 luglio 2024 (ud. 15 maggio 2024), n. 19222 – Pres. Mocci – Rel.

Grasso.

Servitù coattiva – Esigenze – Disabilità – Valori della persona costituzionalmente tutelati

Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio in favore di un fondo non intercluso, pur sempre con equilibrata applicazione dell'istituto, l'art. 1052 c.c. può essere invocato non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale del 10 maggio 1999, n. 167, un mutamento di prospettiva per il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost..

Cass. Civ., Sez. III, Sent. 15 luglio 2024 (ud. 18 aprile 2024), n. 19340 – Pres. Frasca – Rel. Cirillo.

Contratti agrari – Conduzione o coltivazione fondi agricoli – Testamento – Quota di legittima – Azione di riduzione – Diritti degli eredi

In materia di contratti agrari, l'erede legittimario che sia stato escluso dal testamento del genitore per aver ricevuto in vita un quantitativo di beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima e che si venga così a trovare, per tale ragione, nell'impossibilità di impugnare il testamento tramite l'azione di riduzione, ha comunque titolo per esercitare l'azione di cui all'art. 49 della l. 3 maggio 1982, n. 203; qualora ricorrano le condizioni indicate da tale norma, egli può ottenere di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi agricoli anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e di essere considerato affittuario delle stesse.

Cass. Sez. Un. Civ., Ord. 16 luglio 2024 (ud. 28 maggio 2024), n. 19484 – Pres. D'Ascola – Rel. Giusti.

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Concessione e revoca – Giurisdizione

In materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata. Ne consegue che, nel caso di controversia avente ad oggetto la revoca di un contributo pubblico, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario laddove il provvedimento contestato discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) di condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; viceversa, sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo laddove oggetto del sindacato sia il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Cass. Civ., Sez. II, Sent. 16 luglio 2024 (ud. 16 maggio 2024), n. 19498 – Pres. Orilia – Rel. Varrone.

Servitù – Estinzione per prescrizione – Interruzione

Nelle servitù negative nelle quali l'esercizio del diritto non si esplica mediante un comportamento positivo sul fondo servente, il non uso si identifica nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto successivamente ad un evento che lo abbia violato e tale evento si produce per il solo verificarsi di un fatto che ne ha impedito l'esercizio. L'interruzione del termine ventennale di prescrizione delle servitù prediali stabilito dall'art. 1073 c.c. può essere determinata dal riconoscimento del proprietario del fondo servente oppure dalla proposizione della domanda giudiziale essendo inidonea a tal fine la costituzione in mora o la diffida stragiudiziale il cui effetto interruttivo è circoscritto ai diritti di obbligazione e non concerne i diritti reali.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 22 luglio 2024 (ud. 27 marzo 2024), n. 20199 – Pres. Scotti – Rel. Mercolino.

Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione appropriativa – Risarcimento

Nel caso di occupazione appropriativa, dell'illecito risponde sempre e comunque l'ente che ha posto in essere le attività materiali di apprensione dell'immobile e di realizzazione dell'opera pubblica, cui consegue il mutamento del regime di appartenenza del bene, potendo tuttavia residuare, nel caso in cui lo stesso abbia curato la realizzazione dell'opera in qualità di delegato, concessionario o appaltatore, la responsabilità del delegante, concedente o committente, da valutare sulla base dell'incidenza causale delle singole condotte, a seconda che si tratti di concessione traslativa ovvero di delega ai sensi dell'art. 60 della l. 22 ottobre 1971, n. 865. In altri termini, l'ente espropriante resta pure sempre il *dominus* della procedura poiché l'espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d'intesa" con quest'ultimo che conserva, quindi, ogni potere di controllo e di stimolo il cui mancato esercizio è fonte di responsabilità concorrente e solidale con il delegato per i danni da questo materialmente arrecati, senza che assuma rilievo la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato.

Cass. Civ., Sez. I, Ord. 5 agosto 2024 (ud. 23 aprile 2024), n. 22103 – Pres. Valitutti – Rel. D'Orazio.

Demanio marittimo – Individuazione

In applicazione degli artt. 822 c.c. e 28 cod. nav., costituiscono lido e spiaggia e, come tali, sono comprese nel demanio marittimo, la striscia di terreno immediatamente a contatto con il mare, e comunque coinvolta dallo spostamento delle sue acque tenuto conto anche delle maree, nonché la porzione, sita tra detta striscia e l'entroterra, il c.d. arenile, che venga concretamente interessata dalle esigenze di pubblico uso del mare, sicché riesca impossibile ogni altro uso che non sia quello marittimo. Inoltre, per stabilire se un'area rivierasca debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo, nel risultare indifferente la natura geografica del terreno sono invece decisive le seguenti circostanze: 1) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; 2) che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e sia tuttora utilizzabile per uso marittimo; 3) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (quali, ad esempio, accesso, approdo, tirata in secco di natanti, operazioni attinenti alla pesca da terra, operazioni di balneazione, *et similia*) anche solo allo stato potenziale.

10) Cass. Civ., Sez. I, Ord. 13 agosto 2024 (ud. 13 giugno 2024), n. 22827 – Pres. Valitutti – Rel. Scotti.

Agricoltura – Aiuti e benefici – Pac – Quote latte – Compensazione impropria o atecnica

Nel caso di sussistenza di un credito dell’agricoltore a titolo di contributi dell’Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC) e, al contempo, di debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la c.d. “compensazione impropria o atecnica”, a condizione che il controcredito sia certo e liquido. In tali situazioni, infatti, deve essere valorizzata l’unitarietà del rapporto poiché il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l’effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti allo stesso tempo sia i debiti sia i crediti dell’agricoltore; la relativa compensazione è legittima in quanto connaturata al sistema della PAC così come configurato dal diritto dell’Unione, la cui primazia all’interno degli Stati membri postula l’interpretazione conforme delle norme nazionali.

11) Cass. Civ., Sez. Un., Ord. 19 agosto 2024 (ud. 28 maggio 2024), n. 22893 – Pres. D’Ascola – Rel. Giusti.

Usi civici – Accertamento *qualitas soli* – Giurisdizione

L’accertamento della *qualitas soli* rientra nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici solo allorché la relativa questione venga sollevata dal preteso titolare o dal preteso utente del diritto civico nei confronti dell’ente titolare del demanio civico; viceversa, nelle controversie tra privati, laddove la demanialità civica di un bene sia eccepita al solo scopo di negare l’esistenza del diritto soggettivo del quale la controparte sostenga di essere titolare, ciò risolvendosi nella mera contestazione d’un fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte, l’accertamento della *qualitas soli* può essere esaminata dal Giudice Ordinario con statuizione sul punto efficace solo *incidenter tantum*, ovvero senza che s’innesti nel processo una contestazione sull’esistenza dell’uso civico in ragione di una simile eccezione.

12) Cass. Civ., Sez. Un., Ord. 27 agosto 2024 (ud. 14 maggio 2024), n. 23137 – Pres. D’Ascola – Rel. Tedesco.

Usi civici – Commissario per gli usi civici – Giurisdizione

Ai sensi dell’art. 29 della l. 16 giugno 1927, n. 1766, la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici riguarda le controversie che, in via principale e non meramente incidentale, esigono la soluzione della questione circa l’esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico, anche eventualmente in assenza di un’esplicita contestazione della *qualitas soli* purché sia necessario un accertamento preliminare sull’esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio. Altresì, appartiene alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici anche la cognizione sulle opposizioni eventualmente proposte dalle parti avverso l’esecuzione delle decisioni commissariali adottate in sede giurisdizionale.

13) Cass. Civ., Sez. II, Ord. 18 settembre 2024 (ud. 12 settembre 2024), n. 25083 – Pres.

Mocci – Rel. Grasso.

Usi civici – Categorie di beneficiari

L'uso civico può riguardare anche una categoria determinata di cittadini (come ad esempio gli allevatori di bestiame) e non necessariamente una intera comunità ed il riferimento degli usi non a tutti, ma a una parte sola dei cittadini, è indifferente.

14) Cass. Civ., Sez. II, Ord. 18 settembre 2024 (ud. 12 settembre 2024), n. 25083 – Pres. Mocci – Rel. Grasso.

Usi civici – Associazioni e Università agrarie – Identificazione

Le associazioni o le università agrarie, hanno natura di enti pubblici non economici anche qualora, per la gestione delle terre demaniali e non, ricorrano a strumenti ed operazioni di libero mercato, purché la loro attività: sia diretta alla cura degli interessi generali della collettività di uso civico; si svolga in stretto collegamento con le strutture municipali; sia posta in essere nel rispetto della disciplina di settore e con i controlli ivi previsti; sia posta in essere con un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa.

15) Cass. Civ., Sez. II, Ord. 18 settembre 2024 (ud. 12 settembre 2024), n. 25088 – Pres. Mocci – Rel. Grasso.

Servitù coattiva di passaggio – Costituzione

Colui che richiede la costituzione di una servitù coattiva di passaggio è gravato dall'onere di dimostrare la giuridica impossibilità di accesso alla via pubblica; tuttavia, qualora venga accertata, anche in corso di causa, la non autorizzabilità dell'accesso sulla base di informazioni ricevute dalla pubblica amministrazione, la mancata presentazione di un'istanza formale per l'autorizzazione del passo carrabile non è elemento rilevante.

16) Cass. Civ., Sez. V, Ord. 20 settembre 2024 (ud. 11 settembre 2024), n. 25341 – Pres. Napolitano – Rel. Ciafardini.

Vendite di immobili – Edificabilità – Tassazione plusvalenze

Ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica sono disciplinate in modo tale che non esista un *tertium genus* tra il concetto di "edificato" e "non edificato". Di conseguenza, la cessione di un immobile non può essere qualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante anche nel caso in cui le parti abbiano concordato la demolizione e la ricostruzione con aumento di volumetria; ciò vale anche nel caso in cui l'edificio non esaurisca interamente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, non potendo l'Ufficio derogare al diverso regime fiscale stabilito in modo tassativo dal legislatore per la cessione degli edifici e per quella dei terreni dal momento che non è ammessa una sovrapposizione tra le due categorie.

17) Cass. Civ., Sez. III, Ord. 23 settembre 2024 (ud. 30 maggio 2024), n. 25443 – Pres. Frasca – Rel. Guizzi.

Prelazione – Fondo rustico – Comunione ereditaria – Contrasto tra norme

La sovrapposizione tra le norme di cui all'art. 732 c.c. e all'art. 8 della l. 26 maggio 1965, n.

590 recante “Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice”, deve essere risolta dando la prevalenza alla prelazione *ex art. 732 c.c.* nel caso in cui sia venduta la quota (o sua frazione aritmetica) di un fondo indiviso e facente parte di comunione ereditaria, sia che l’asse ereditario sia costituito dal solo fondo, sia che questo consti di altri cespiti; viceversa, la prelazione spetta al coltivatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della citata legge allorquando oggetto del trasferimento sia un fondo ovvero una quota di esso che siano da considerarsi nella loro determinata individualità.

18) Cass. Civ., Sez. II, Ord. 24 settembre 2024 (ud. 12 settembre 2024), n. 25443 – Pres. Mocchi – Rel. Mondini.

Servitù apparenti – Costituzione – Visibilità

In materia di servitù, il fatto che, ai sensi del codice civile, le opere permanenti debbano essere “visibili dal fondo servente” non costituisce una specificazione del concetto di apparenza, come tale insensibile a connotazioni puramente topografiche, risultando irrilevante che le stesse siano collocate sul fondo servente, su quello dominante o su quello di un terzo. La visibilità dal fondo servente è, dunque, un’ipotesi normale ma non per questo esclusiva, essendo sufficiente che le opere destinate all’esercizio della servitù siano visibili, anche se solo saltuariamente ed occasionalmente, da qualsivoglia punto d’osservazione, anche esterno ai fondi interessati. In altri termini, non rileva che l’opera sia a vista né che il proprietario del fondo che si assume asservito abbia conoscenza concreta della sua esistenza, identificandosi il concetto di apparenza nella sussistenza oggettiva e permanente di opere suscettibili di essere viste, anche se di fatto ignorate, e che, per la loro struttura e conformazione, rappresentino in modo inequivocabile il peso imposto su un fondo a vantaggio di un altro.

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte costituzionale relative al terzo trimestre 2024.

1) Corte Cost., 4 luglio 2024 (ud. 7 maggio 2024), n. 119 – Pres. Barbera – Rel. Modugno, Petitti, Navarretta, D’Alberti.

Condono edilizio – Tutela paesaggistica

Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 47 della Legge Regionale Piemonte n. 7 del 2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) nella parte in cui prevede gli incisi: «anche se non previsto dai vigenti strumenti urbanistici generali ed esecutivi» (comma 2); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici, nel solo rispetto dei parametri riferiti ai limiti delle superfici coperte» (comma 2, lettera a); «senza che ciò comporti incidenza sui valori di SL e sulla conseguente necessità di standard urbanistici» (comma 2, lettere b e c); «in deroga alla densità fondiaria di cui all’articolo 7 del D.M. n. 1444 del 1968 e alle norme del PRG» (comma 4).

2) Corte Cost., 4 luglio 2024 (ud. 7 maggio 2024), n. 119 – Pres. Barbera – Rel. Modugno, Petitti, Navarretta, D’Alberti.

Condono edilizio – Tutela paesaggistica

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della Legge Regionale Piemonte n. 7 del 2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) sostitutivo dell'art. 6, comma 1, della Legge Regionale Piemonte n. 16 del 2018, limitatamente alle parole «per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione».

3) Corte Cost., 4 luglio 2024 (ud. 7 maggio 2024), n. 119 – Pres. Barbera – Rel. Modugno, Petitti, Navarretta, D'Alberti.

Condomo edilizio – Tutela paesaggistica

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 6, della Legge Regionale Piemonte n. 7 del 2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia).

4) Corte Cost., 4 luglio 2024 (ud. 7 maggio 2024), n. 119 – Pres. Barbera – Rel. Modugno, Petitti, Navarretta, D'Alberti.

Condomo edilizio – Tutela paesaggistica

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1 della Legge Regionale Piemonte n. 7 del 2022 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) nella parte in cui ha sostituito l'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), della Legge Regionale Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, recante «Norme in materia edilizia e modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)».

5) Corte Cost., 4 luglio 2024 (ud. 7 maggio 2024), n. 119 – Pres. Barbera – Rel. Modugno, Petitti, Navarretta, D'Alberti.

Condomo edilizio – Tutela paesaggistica

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge Regionale Piemonte n. 7 del 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) nella parte in cui novellando i commi 1 e 2, lettera b), dell'art. 3 della Legge Regionale Piemonte 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana) ha reso applicabile – in virtù del rinvio all'art. 2, comma 1, lettera d-bis), della Legge Regionale Piemonte n. 16 del 2018 nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 2, della Legge Regionale 19 settembre 2023 n. 20, recante «Modifiche alla Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia)» - la disciplina di cui all'art. 5, comma 9 e seguenti, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, anche agli edifici per i quali "è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi" «della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326».

6) Corte Cost., 4 luglio 2024 (ud. 7 maggio 2024), n. 119 – Pres. Barbera – Rel. Modugno, Petitti, Navarretta, D'Alberti.

Condomo edilizio – Tutela paesaggistica

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della Legge Regionale Piemonte n. 7 del 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia) nella parte in cui ha novellato l'art. 5, comma 9, della L.R. Piemonte n. 16 del 2018.

**7) Corte Cost., 5 luglio 2024 (ud. 8 maggio 2024), n. 124 – Pres. Barbera – Rel. Prosperetti.
Caccia e pesca – Competenza statale**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 80, comma 1, lettera b), della Legge Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) e dell'art. 87, comma 1, della medesima legge nella parte in cui dispone: «svolge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato».

**8) Corte Cost., 15 luglio 2024 (ud. 18 giugno 2024), n. 125 – Pres. Barbera – Rel. D'Alberti.
Edilizia ed urbanistica**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

**9) Corte Cost., 16 luglio 2024 (ud. 18 giugno 2024), n. 130 – Pres. Barbera – Rel. Pitruzzella.
Tutela paesaggistica**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella L. 6 novembre 2023, n. 155, nella parte in cui non dispone che il bando ivi previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata.

**10) Corte Cost., 5 luglio 2024 (ud. 8 maggio 2024), n. 124 – Pres. Barbera – Rel. Prosperetti.
Caccia e pesca – Competenza statale**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 80, comma 1, lettera b), della Legge Regione Sardegna 23 ottobre 2023, n. 9 (Disposizioni di carattere istituzionale, ordinamentale e finanziario su varie materie) e dell'art. 87, comma 1, della medesima legge nella parte in cui dispone: «svolge inoltre, nell'ambito del territorio della Regione, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato».

**11) Corte Cost., 23 luglio 2024 (ud. 18 giugno 2024), n. 143 – Pres. Barbera – Rel. Petitti.
Rettificazione attribuzione di sesso**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54

della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.

**12) Corte Cost., 25 luglio 2024 (ud. 2 luglio 2024), n. 148 – Pres. Barbera – Rel. Amoroso.
Impresa familiare**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*bis*, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto» e, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*ter* cod. civ.

4. Le principali novità normative.

- **D. lgs. 29 luglio 2024, n. 110** pubblicato in GURI - serie generale n. 184 del 7 agosto 2024 recante «**Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione**».

Con il decreto in esame è stato previsto un riordino organico del sistema nazionale della riscossione. Tra le novità si segnalano soprattutto una nuova procedura di discarico, l'ampliamento delle ipotesi di impugnabilità del ruolo e l'individuazione di nuovi piani di dilazione per i contribuenti. Parte delle disposizioni contenute nel decreto troverà applicazione a partire dal 1 gennaio 2025.

- **D. lgs. 30 luglio 2024, n. 116** pubblicato in GURI - serie generale n. 189 del 13 agosto 2024 avente ad oggetto il «**Recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE**».

Il decreto recepisce la Direttiva europea n. 2021/2167 in materia di crediti deteriorati. L'auspicio dichiarato è che le nuove disposizioni normative possano da un lato sviluppare il mercato secondario dei crediti deteriorati liberalizzando la possibilità di acquisto di questi crediti e, dall'altro, rendere più agevole la regolamentazione della loro gestione riservata a operatori specializzati autorizzati dalla Banca d'Italia.